



Bruxelles, 15.9.2017
COM(2017) 544 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato
esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati**

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Si sostiene l'adozione delle seguenti conclusioni del Comitato esecutivo sui documenti di viaggio leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi.

«Conclusioni del Comitato esecutivo

sui documenti di viaggio leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi

PP1. *Rammentando* la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati (in appresso: «Convenzione del 1951») e la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi («Convenzione del 1954»), in particolare l'articolo 28 e gli allegati a tali Convenzioni;

PP1bis. *sottolineando* che la protezione dei rifugiati è in primo luogo responsabilità di tutti gli Stati e *sottolineando vivamente* in questo contesto l'importanza di un'attiva solidarietà internazionale e della ripartizione di oneri e responsabilità;

PP2. *rammentando* inoltre le conclusioni precedenti del Comitato esecutivo sui documenti di viaggio, in particolare le conclusioni n. 13 (1978), le conclusioni n. 18 (1980), punto (i), le conclusioni n. 49 (1987) e le conclusioni n. 112 (2016) sulla cooperazione internazionale in una prospettiva di protezione e di soluzioni;

PP3. *riconoscendo* l'importanza di procedere in modo tempestivo ed efficace alla registrazione e alla documentazione dei rifugiati, in linea con i quadri giuridici e tenendo conto delle specificità di ogni situazione;

PP4. *apprezzando* i contributi dei paesi ospitanti nell'accogliere e fornire protezione internazionale a un vasto numero di rifugiati, anche in situazioni prolungate e con risorse limitate;

PP5. *riconoscendo* l'importanza dei documenti di viaggio per i rifugiati e gli apolidi al fine di agevolarne il viaggio e l'importanza di concedere visti ai titolari di tali documenti di viaggio, laddove sia necessario all'attuazione di soluzioni durature per i rifugiati, e possibilità complementari di protezione e soluzione e ulteriori viaggi per rifugiati e apolidi, in modo da ridurre il rischio di circolazione irregolare che può esporre rifugiati e apolidi a sfruttamento, abusi, violenza e tratta di esseri umani;

PP6. *rilevando* che le norme e specifiche internazionali per i documenti di viaggio hanno subito un'evoluzione significativa nel periodo intercorso dalla redazione delle convenzioni del 1951 e del 1954 e che l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 28 di tali convenzioni può essere realizzato meglio se i rifugiati e gli apolidi hanno accesso ai documenti di viaggio, in linea con le norme internazionali adottate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) nell'allegato 9 («Facilitazioni») della Convenzione del 1944 sull'aviazione civile internazionale («Convenzione di Chicago»);

PP7. *rilevando* l'emendamento n. 25 dell'allegato 9 della Convenzione di Chicago del 1944 adottata dal consiglio dell'ICAO nel giugno 2015, secondo cui i documenti di viaggio per i

rifugiati e gli apolidi («documenti di viaggio in conformità alla Convenzione») sono leggibili a macchina conformemente alle specifiche del documento 9303¹;

PP8. *esprimendo apprezzamento* per la nuova «Guida per il rilascio di documenti di viaggio in conformità alla Convenzione e leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi» rilasciata congiuntamente dall'UNHCR e dall'ICAO nel febbraio 2017, che include orientamenti sull'attuazione della norma ICAO 3.12;

PP8bis. *rilevando* la prassi di alcuni Stati nel rilascio di documenti di viaggio in conformità alla Convenzione in formato elettronico e leggibili a macchina con capacità di identificazione biometrica;

PP9. *rilevando altresì* i benefici associati all'aumento delle caratteristiche di sicurezza fornite dai documenti di viaggio leggibili a macchina e l'importanza della sicurezza nei documenti di viaggio per promuovere un'efficace identificazione del viaggiatore, ridurre il rischio di frode, alterazione e contraffazione nei documenti, e agevolare il riconoscimento reciproco e a livello mondiale dei documenti di viaggio;

PP10. Sottolineando l'importanza di misure di salvaguardia per proteggere i dati personali, come quelli indicati nella politica dell'UNHCR sulla protezione dei dati personali delle persone a rischio;

PO1. *sottolinea* la necessità che tutti gli Stati e gli altri portatori d'interessi rilevanti moltiplichino gli sforzi per creare, ampliare o facilitare l'accesso a soluzioni appropriate e durature e a possibilità complementari per i rifugiati e gli apolidi, in particolare al fine di sostenere le comunità e i paesi che ospitano grandi popolazioni di rifugiati;

PO1bis. *sottolinea* la necessità che i paesi di origine contribuiscano a creare condizioni propizie al rimpatrio volontario, anche affrontando le cause profonde e fornendo i documenti di viaggio necessari;

PO2. *accoglie con favore* gli sforzi degli Stati che sono già passati ai documenti di viaggio in conformità alla Convenzione leggibili a macchina secondo le disposizioni della norma 3.12 e del documento 9303 dell'ICAO, e *invita* gli Stati parte delle Convenzioni del 1951 e del 1954 a valutare l'adozione di tutte le necessarie misure legislative, amministrative e tecniche, tenendo conto dei rispettivi quadri giuridici e capacità nazionali, per introdurre i documenti di viaggio in conformità alla Convenzione leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi che soggiornano legalmente sul loro territorio;

PO2bis. *apprezza* le buone prassi degli Stati membri parte della Convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967, e/o della Convenzione del 1954 in relazione al rilascio di documenti di viaggio leggibili a macchina ai rifugiati e agli apolidi che consentono loro di accedere a tali documenti di viaggio, quali la semplificazione e l'agevolazione delle procedure e altri requisiti amministrativi, nonché dei sistemi di produzione dei documenti di viaggio leggibili a macchina, e *invita* gli Stati parte a scambiare le buone prassi con gli Stati interessati;

PO3. *apprezza* le buone prassi a titolo volontario degli Stati che non sono parte della Convenzione del 1951 né del protocollo del 1967 né della Convenzione del 1954, nel rilascio dei documenti di viaggio leggibili a macchina ai rifugiati e agli apolidi, e li invita a condividere tali prassi in modo da indurre altri Stati terzi a tali convenzioni a consentire ai rifugiati e agli apolidi l'accesso a documenti di viaggio appropriati conformemente ai rispettivi quadri giuridici e capacità nazionali, anche nel perseguimento di soluzioni durature e di possibilità complementari;

¹ Nota: Con due eccezioni (la Santa Sede e Tuvalu), tutti gli Stati parte della Convenzione del 1951 e/o del protocollo, e della Convenzione del 1954 sono anche Stati parte della Convenzione di Chicago.

PO7. *s'impegna a rafforzare ulteriormente la solidarietà internazionale e a ripartire equamente le responsabilità e gli oneri in modo da allentare la pressione sugli Stati ospitanti, anche agevolando la transizione e proseguendo nel rilascio dei documenti di viaggio leggibili a macchina ai rifugiati e agli apolidi, mediante la mobilitazione di risorse finanziarie e l'erogazione di capacità e di assistenza tecnica, laddove opportuno, in collaborazione con l'ICAO e l'UNHCR».*